



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente relatore

Ida CONTINO Consigliere

Roberto RIZZI Consigliere

Nicola RUGGIERO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'istanza di rito abbreviato formulata, ai sensi dell'art. 130 del c.g.c.,

nell'ambito dell'appello, in materia di responsabilità amministrativa,

iscritto al n. **61826** del registro di segreteria

promosso da

CARILLO Francesco, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il

28.05.1958 (c.f. CRLFNC58E28H931F), rappresentato e difeso

dall'Avv. Nicola Annunziata (c.f. NNNNCL64D29H931G: PEC:

studiolegaleannunziata@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo

studio legale Annunziata in S. Giuseppe Vesuviano, Via Caterina n. 66,

giusta procura conferita su atto separato;

nei confronti di:

- **PROCURA GENERALE presso la Corte dei conti**, in persona

del Procuratore generale pro-tempore;

- **PROCURA REGIONALE** presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei conti, in persona del Procuratore regionale pro-tempore.

avverso:

la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 165/2024, depositata il 18 marzo 2024.

VISTA l'istanza di rito abbreviato.

VISTI tutti gli altri atti e documenti di causa.

UDITI, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025, celebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il relatore Pres. Rita Loreto, l'Avv. Angelo Carbone su delega dell'Avv. Nicola Annunziata per l'appellante e il rappresentante della Procura generale nella persona del V.P.G. dott.ssa Emanuela Rotolo;

PREMESSO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale per Regione Campania della Corte dei conti, accogliendo integralmente la domanda attrice, ha condannato a titolo di colpa grave l'odierno istante - all'epoca dei fatti medico in servizio presso la Casa circondariale di Poggioreale - al risarcimento del danno patrimoniale indiretto cagionato all'A.S.L. "Napoli 1 Centro", pari a euro 182.500,00, oltre accessori, a seguito della transazione conclusa dall'amministrazione danneggiata per la definizione del giudizio civile risarcitorio avviato dagli eredi del detenuto OMISSIS, deceduto in data OMISSIS. I giudici di primo grado hanno accertato la responsabilità gravemente colposa

del dott. CARILLO per avere omesso, con inescusabile negligenza, di diagnosticare un infarto acuto del miocardio, occorso in data OMISSIS a carico del menzionato paziente, cagionandone la morte; condotta in relazione alla quale, in data 15.11.2011, aveva poi il medesimo appellante patteggiato la pena a dieci mesi di reclusione per omicidio colposo ex art. 589 c.p.. La controversia civile, come già evidenziato, ha condotto alla stipula dell'atto di transazione con gli eredi del paziente deceduto e al conseguente danno indiretto per la ASL Na 1 Centro. La sentenza ha accertato, valutate le conclusioni del CTU nominato nel giudizio civile risarcitorio, la "particolare gravità" della condotta del dott. Carillo "a fronte della univocità dei sintomi lamentati, che avrebbero dovuto ragionevolmente condurre a un tempestivo approfondimento diagnostico, all'esito del quale si sarebbe scongiurata la morte del paziente con un grado di probabilità superiore al 50% (...) considerata, altresì, la mancata allegazione di puntuali fattori scriminanti l'antigiuridicità della condotta o di documentate circostanze comprovanti un errore scusabile ostativo a un addebito per colpa grave". Avverso tale sentenza il CARILLO ha prodotto appello, deducendo molteplici motivi di gravame e formulando contestualmente e in via preliminare istanza per la definizione del giudizio con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 del c.g.c. Ha chiesto, pertanto, di definire il procedimento mediante il pagamento di € 127.750,00 pari al 70% dell'importo imputato in citazione alla propria condotta, previa acquisizione del parere del pubblico ministero"

In data 21 novembre 2024, la Procura generale ha espresso parere

favorevole sull'istanza di rito abbreviato.

2. Con il decreto n. 7/2024, depositato il 17 dicembre 2024, il Collegio ha accolto l'istanza di giudizio abbreviato determinando in **€ 127.750,00** la somma da versare in favore della ASL NA 1 Centro e in **€ 242,33** la somma da versare alla Tesoreria Centrale dello Stato, per le spese del giudizio di primo grado liquidate nella sentenza appellata; ha stabilito in 30 giorni il termine per dare esecuzione ai pagamenti e ha fissato l'odierna camera di consiglio per gli adempimenti di cui al comma 7 dell'art. 130 cgc.

3. In data 17 febbraio 2025 l'avv. Nicola Annunziata, difensore del sig. CARILLO Francesco, ha depositato presso questa Sezione la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

4. All'udienza camerale del 20 marzo 2025, il difensore dell'istante, Avv. Carbone ha insistito per la definizione del giudizio, il Pubblico Ministero ha rilevato la correttezza dei pagamenti e ha chiesto l'estinzione del giudizio.

DIRITTO

I. Rileva il Collegio che, nella specie, sussistono tutti i presupposti applicativi di cui al rito abbreviato previsto all'art 130 c.g.c. nei confronti dell'istante, sig. Francesco CARILLO.

La disposizione testé richiamata, infatti, disciplina un rito speciale, con funzione deflattiva e a garanzia dell'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, che consente anche ai soggetti nei cui confronti sia già stata pronunciata sentenza di condanna di chiedere alla competente sezione d'appello, previa acquisizione del parere

favorevole del pubblico ministero, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 70% del danno contestato in citazione.

II. Nel caso di specie, il sig. CARILLO ha proposto istanza di rito abbreviato per la prima volta in appello e con il decreto n. 7/2024 questa Sezione ha accolto l'istanza determinando l'importo da pagare in € 127.750,00 (pari al 70% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei confronti dell'istante), come peraltro concordemente richiesto dalle parti in causa, oltre a €. 242,33 per spese di giudizio; ha altresì subordinato la definizione del giudizio al pagamento da parte del CARILLO anche delle spese del giudizio di primo grado e ha stabilito il termine di 30 giorni per il versamento.

III. L'istante ha tempestivamente e correttamente eseguito i versamenti. Con nota del 17 febbraio 2024 il difensore ha depositato:

a) ricevuta del bonifico bancario, emessa in data 17/01/2025 dalla Banca Reale in Torino, per la somma di € 127.75,00, effettuato dal sig. Carillo con valuta al 17.01.2025, in favore dell'ASL NAPOLI 1 CENTRO, con causale "ZYR.20114603300-decreto Corte conti dr. Carillo", riferito al sinistro 2011/46033/00;

b) attestazione rilasciata dal Direttore UOC Gestione Economico Finanziaria della ASL Napoli 1 Centro, dott.ssa OMISSIS, e indirizzata allo studio legale Annunziata, di avvenuta ricezione del bonifico da parte di Italiana Assicurazioni spa (CRO n. 4067328200), identificata con file "Prot. N. 0032021 del 28.01.2025 14 20 – comunicazione bonifico per sinistro";

c) copia F23 relativa al pagamento delle spese di giudizio per €. 242,33;

d) attestazione di conformità sottoscritta dall'Avv. Annunziata.

La documentazione allegata dimostra che il sig. CARILLO ha dato tempestiva e corretta esecuzione agli incombeni di cui al decreto n. 7/2024, sicché questa Sezione può procedere alla definizione del giudizio.

IV. Deve, dunque, dichiararsi definito il giudizio d'appello promosso dal sig. CARILLO FRANCESCO, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Spese di giudizio compensate.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, definitivamente pronunciando, dichiara definito il giudizio n. 61826 promosso da CARILLO Francesco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 c.g.c.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.

Il Presidente relatore

Rita Loreto

Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 25 MARZO 2025

p. Il Dirigente

(Dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

	SENT. 65/2025	
	Lucia Bianco	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che, a cura della	
	Segreteria, venga apposta, a tutela dei diritti dei terzi, l'annotazione di	
	cui al terzo comma del richiamato articolo 52.	
	Il Presidente	
	Rita Loreto	
	Firmato digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 25 MARZO 2025	
	p. Il Dirigente	
	Dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	
	Il Funzionario Preposto	
	Lucia Bianco	
	In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l'art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione: omettere le	
	generalità e gli altri dati identificativi dei terzi.	
	Roma, 25 MARZO 2025	
	p. Il Dirigente	
	Dott. Massimo Biagi	
	f.to digitalmente	

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco